Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1984, n. 929.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1070, concernente l'istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e la relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1070, con il quale, con decorrenza 1° gennaio 1981, in attesa della rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, è stato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo speciale previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sono state determinate, con allegata tabella, le qualifiche e la dotazione organica del personale di detto ruolo speciale;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 423, con la quale, nel disporre lo scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro dei ciechi, viene stabilito che nei confronti del personale già dipendente dal medesimo, in servizio alla data del 1° gennaio 1982 con costanza di rapporto di impiego, trovi applicazione la normativa di cui al citato articolo 24-*quinquies;*

Vista la nota n. 2640/3-28.1, datata 5 settembre 1984, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha trasmesso al Ministero di grazia e giustizia l'elenco nominativo, per singola qualifica, di quindici unità del personale del suddetto ente soppresso, assegnate all'Amministrazione della giustizia ai sensi del terzo e quinto comma del ripetuto art. 24-*quinquies* della legge n. 33/80, da inquadrare nel precisato ruolo speciale con decorrenza 9 agosto 1984;

Viste le singole schede di rilevazione dello stato giuridico ed economico delle predette quindici unità lavorative, già appartenenti al soppresso E.N.L.C., redatte dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Considerato:

che le unità da inquadrare nel ruolo speciale di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1070, eccedono la dotazione organica di detto ruolo ed alcune rivestono qualifiche non previste nella tabella stessa, tanto da renderne necessaria la modifica;

che l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1070, prevede la possibilità di apportare, con successivi decreti del Presidente della Repubblica modifiche alla tabella allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in conseguenza della necessità di inquadramento da effettuarsi, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connesse all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del decreto stesso;

che una delle precisate quindici unità lavorative ha rinunciato all'assunzione ed all'inquadramento nel ruolo speciale del Ministero di grazia e giustizia;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1070, che fissa la dotazione organica e le qualifiche del ruolo speciale del personale del Ministero di grazia e giustizia, di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, è modificata come dall'allegata tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1984

PERTINI

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1984
Registro n. 60 *Giustizia, foglio n.* 130

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Quadro A. — PERSONALE AUSILIARIO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE		
Ruolo amministrativo		
Commesso con otto anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	10
Ruolo tecnico		
Agente tecnico con sette anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	1

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
—	—	—

Quadro B. — PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruolo amministrativo

Capo servizio delle attività socio assistenziali . Capo ufficio dei servizi socio assistenziali con cinque anni di anzianità nella qualifica	8ª qualifica funzionale	2
Assistente sociale principale con cinque anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	1
Assistente sociale principale . . . . Assistente sociale . . .	6ª qualifica funzionale	2
Archivista dattilografo alla ottava classe stipendiale e con tredici anni di anzianità nella qualifica	5ª qualifica funzionale	1
Operaio specializzato . .	4ª qualifica funzionale	5

Ruolo tecnico

Assistente tecnico con dodici anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	1

Visto, *Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1984.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1984 e del 2 giugno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1984 e del 2 giugno 1985, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	30
grande ufficiale	200
commendatore	1.000
ufficiale	2.500
cavaliere	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1984

PERTINI

CRAXI

(50)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 gennaio 1985.

Modificazione delle quote di produzione dello zucchero di imprese saccarifere.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 2 di tale regolamento che consente adattamenti di quote in caso di cessazione di attività di una impresa produttrice di zucchero o quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di garantire l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 novembre 1981, e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento (CEE) n. 1785/81;

Considerando che nella campagna 1984-85 talune imprese hanno sospeso l'attività di trasformazione o per obiettive difficoltà finanziarie o per la esiguità delle produzioni di barbabietole nelle relative zone di approvvigionamento;

Considerando che con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983 il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ha accertato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle aziende del settore saccarifero;

Considerato che il permanere della crisi del settore nella suddetta campagna 1984-85, ha comportato per talune imprese notevoli difficoltà nell'utilizzo delle quote loro assegnate;

Considerato che tali difficoltà sono puntualmente riscontrabili e di tale portata da compromettere nella campagna 1984-85 la stessa attuazione della normativa comunitaria del settore e che, per quanto riguarda il Gruppo Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri e Saccarifera del Rendina - G.S.V., Romana zucchero S.p.a. e il Gruppo AIE, possono essere assunte le misure previste dall'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82 richiamato nelle premesse, tenuto conto delle considerevoli difficoltà di gestione che hanno influito negativamente sull'andamento della campagna 1984-85, tanto che un notevole quantitativo di barbabietole contrattato regolarmente dalle imprese suindicate è stato invece trasformato in zucchero in stabilimenti limitrofi di proprietà di altre imprese saccarifere;

Considerato che è opportuno ridistribuire i quantitativi disponibili a seguito o della mancata attività delle suindicate imprese o della riduzione delle quote dei citati gruppi G.S.V. e AIE e della Società Romana, soprattutto al fine di assicurare le garanzie previste dalla regolamentazione comune del settore ai bieticoltori in relazione alle effettive consegne da essi effettuate, tenuto anche conto dei principi contenuti nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 2 del più volte richiamato regolamento (CEE) n. 193/82;

Decreta:

Le quote attribuite, con il decreto ministeriale 30 novembre 1981 richiamato nelle premesse, alle società Sermide S.p.a. Genova - Sacam, Saccarifera Campania S.p.a. Napoli - Zuccherifici meridionali S.p.a. Policoro (Matera), a seguito della sospensione di attività nella campagna 1984-85, vengono ridistribuite.

Tenuto conto, inoltre, delle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82, le quote di base assegnate alle sottoindicate imprese saccarifere, a parziale modifica di quanto disposto dal citato decreto ministeriale 30 novembre 1981 sono così determinate, limitatamente alla campagna 1984-85:

	Quota *A*	Quota *B*
	—	—
Eridania - Zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	5.820.719	1.032.825
Sadam S.p.a., Bologna . . .	930.749	—
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A. - Soc. a r.l., Ostellato (Ferrara)	378.756	—
Cooperativa produttori bieticoli - Co.Pro.B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	406.243	—
Gruppo Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri e Saccarifera del Rendina - G.S.V. . .	2.561.899	—
SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, Bologna . .	533.129	—
Romana Zucchero S.p.a., Genova	582.089	—
Gruppo AIE	532.330	—
Zuccherificio Castiglionese Società p.a., Roma	470.779	—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ribon, con sede e e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Bonomi - Industrie tessili, con sede in Milano e stabilimento in Furato di Iveruno (Milano), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera A. Barbarossa, con sede in Genova e stabilimenti in Voltri (Genova) e Mele (Genova), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton officine meccaniche, con sede in Busalla (Genova), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Calata Mandraccio - Genova-Porto, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco di Santo Stefano di Magra (La Spezia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sguazzin legnami di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 1° febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli di Porcia (Pordenone), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese (Udine), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine monfalconesi E. Passero, stabilimento di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omes - Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, in Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig di Manzano (Udine), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Granzotto di S. Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Retificio camogliese di Camogli (Genova), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Houghton, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), uffici di Torino e Milano, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.L.P.A., con sede e stabilimento in Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Jesi, in Jesi (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'1 marzo 1984 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Vela di Ascoli Piceno, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. Precompressi Metauro S.r.l. di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 al 12 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, in Filottrano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 26 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Milano e stabilimenti in Lissone (Milano) e Caravaggio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo, con sede e stabilimenti in Bollate e Minorbio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.S.A. di Agrate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1983 al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Lombardia, con sede in Milano e stabilimenti in Chignolo d'Isola e S. Angelo Lodigiano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.C., con sede in Roma e stabilimento in Milano ed uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cederna, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Monza (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, con sede in Pavia e stabilimenti in Pavia, Santa Giulietta e Cicognola (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patalec-Cem, con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Index, con sede e stabilimento ed uffici in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. di Triulzi & C., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.B. Macchine, con sede in Ambivere e stabilimenti in Ambivere (Bergamo) e Lecco (Como), è prolungata al 18 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Colli & C., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brichima, con sede in Madone (Bergamo), stabilimento di Madone e uffici di Milano, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Neohm, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie S. Antonio, con sede legale in Bergamo e stabilimento in Zanica, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ribon, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonomi, industrie tessili, con sede in Milano e stabilimento in Furato di Inveruno (Milano), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brembana, con sede e stabilimento in Valbrembo (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mare di Amleto Reina, con sede legale e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michele Ratti, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede in Somma Lombardo e stabilimenti in Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago (Varese), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Kelly Italia S.p.a., sede di Monza e stabilimento in Cernusco sul Naviglio, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Naj Oleari S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Magenta (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, sede di Milano e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crespi - Costruzioni meccaniche (in concordato preventivo e liquidazione), con sede in Milano e stabilimento in Cassano Magnago (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rheem-Safim, con sede in Milano e stabilimento in Melzo (Milano), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace di Borgonato, con sede e stabilimento in Borgonato di Corte Franca (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Piacenza rimorchi, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta San Rocco - Costruzioni meccaniche S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti ed uffici in Monza (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento di Terni, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione manifatture S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Nerviano (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.O.S. - Fonderie ed officine di Saronno, con sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jmec, con sede legale, stabilimento ed uffici in Paderno d'Adda (Como), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salfra, con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Grezzago Zoja, con sede in Milano e stabilimento in Grezzago (Milano), e prolungata al 24 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.A.E., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Manifattura Cabiati, con sede e stabilimento in Seregno (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana Century, con sede e stabilimento in Brescia (già Elettropadana S.n.c.), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Grazioli, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Cristini, con sede in Milano e stabilimento in Fiorano al Serio (Bergamo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio De Magistris, con sede in Milano e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica industriale Rampasi & C., con sede in Milano, stabilimento in Paderno Dugnano (Milano) e uffici in Milano, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo, con sede e stabilimento in Cussago (Brescia), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sondrio cotonificio di Sondrio, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, con sede legale in Varazze (Savona) e stabilimenti in Varazze (Savona) e Rossiglione (Genova), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chiorino di Biella, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lima di Alessandria, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Ceres, con sede in Torino e stabilimento in Lanzo Torinese (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova thermoceramica, con sede in Nibbia (Novara) e stabilimento in Gattinara (Vercelli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kappa marmi di San Severo (Foggia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità locale di Foggia della S.p.a. Indeni, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot, lavorazioni sussidiarie Finsider di Genova, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco di S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M. Precompressi Metauro S.r.l. di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 26 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prim Paranchi, con sede e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.M.C. S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marino Buratti S.p.a., con sede e stabilimento in Somma Lombardo, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta San Rocco - Costruzioni meccaniche S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti ed uffici in Monza (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Piacenza rimorchi, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace di Borgonato, con sede e stabilimento in Borgonato di Corte Franca (Brescia), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rheem-Safim, con sede in Milano e stabilimento in Melzo (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crespi - Costruzioni meccaniche (in concordato preventivo e liquidazione), con sede in Milano e stabilimento in Cassano Magnago (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, sede di Milano e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Naj-Oleari S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Magenta (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Kelly Italia S.p.a., sede di Monza e stabilimento in Cernusco sul Naviglio, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kappa marmi di San Severo (Foggia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Piacenza rimorchi, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta San Rocco - Costruzioni meccaniche, con sede in Milano, stabilimenti ed uffici in Monza (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ultravox, con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salfra, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Grezzago Zoja, con sede in Milano e stabilimento in Grezzago (Milano), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(35/bis-52)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ACNA - Chimica organica di Cengio (Savona), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comanpel di Civitella Val di Chiana (Arezzo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 ottobre 1983 al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1984, n. 155, è disposta la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

(56-bis)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1984-85

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 900 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1984-85 di cui alla delibera adottata in data 3 settembre 1984 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(66)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 17 novembre 1984, n. 5521, div. 1ª l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Movi S.p.a. la donazione della strumentazione endoscopica sottoindicata, da destinare alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica III:

FC-38MA colonscopio Pentax 1300 mm ultimo modello con set standard in valigia, del valore di L. 12.550.000;

FG-34JA gastroscopio Pentax 1100 mm ultimo modello con set standard in valigia, del valore di L. 11.900.000;

LH-150FP generatore di luce alogena Pentax diagnostico fotografico con pompa, del valore di L. 2.800.000;

MX-F75 endofotocamera Pentax con obiettivo f = 75 mm, del valore di L. 903.000.

(67)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrale con durata centottantadue giorni e con scadenza il 12 luglio 1985.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 gennaio 1985 *relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro* con durata centottantadue giorni fissata per l'11 gennaio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,75 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1944,50	1944,50	—	1944,50	—	—	1945 —	1944,50	1944,50	—
Marco germanico	614,50	614,50	—	614,50	—	—	614,50	614,50	614,50	—
Franco francese	200,60	200,60	—	200,60	—	—	200,75	200,60	200,60	—
Fiorino olandese	544 —	544 —	—	544 —	—	—	543,75	544 —	544 —	—
Franco belga	30,655	30,655	—	30,655	—	—	30,659	30,655	30,655	—
Lira sterlina	2234 —	2234 —	—	2234 —	—	—	2234,25	2234 —	2234 —	—
Lira irlandese	1917 —	1917 —	—	1917 —	—	—	1914,50	1917 —	1917 —	—
Corona danese	171,95	171,95	—	171,95	—	—	172 —	171,95	171,95	—
Dracma	15,19	15,19	—	15,19	—	—	15,12	15,19	15,19	—
E.C.U.	1367,60	1367,60	—	1367,60	—	—	1367,60	1367,60	1367,60	—
Dollaro canadese	1470,50	1470,50	—	1470,50	—	—	1470,40	1470,50	1470,50	—
Yen giapponese	7,692	7,692	—	7,692	—	—	7,694	7,692	7,692	—
Franco svizzero	739,70	739,70	—	739,70	—	—	739,50	739,70	739,70	—
Scellino austriaco	87,43	87,43	—	87,43	—	—	87,45	87,43	87,43	—
Corona norvegese	212,50	212,50	—	212,50	—	—	212,67	212,50	212,50	—
Corona svedese	215,11	215,11	—	215,11	—	—	215,25	215,11	215,11	—
FIM	294,35	294,35	—	294,35	—	—	297,34	294,35	294,35	—
Escudo portoghese	11,37	11,37	—	11,37	—	—	11,40	11,37	11,37	—
Peseta spagnola	11,136	11,136	—	11,136	—	—	11,135	11,136	11,136	—

Media dei titoli del 7 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,075
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	94,075
» 6 % » » 1971-86	89,250
» 6 % » » 1972-87	92 —
» 9 % » » 1975-90	89 —
» 9 % » » 1976-91	86,500
» 10 % » » 1977-92	92 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,750
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,500
» » » » 1- 5-1983/85	101,600
» » » » 1- 6-1983/85	102,300
» » » » 1- 1-1982/86	102,925
» » » » 1- 3-1982/86	103,35
» » » » 1- 5-1982/86	103,500
» » » » 1- 6-1982/86	103,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,975
» » » » 1- 8-1982/86	102,875
» » » » 1- 9-1982/86	102,150
» » » » 1-10-1982/86	102,350
» » » » 1-11-1982/86	102,350
» » » » 1-12-1982/86	103,450
» » » » 1- 7-1983/86	101,875
» » » » 1- 8-1983/86	101,150
» » » » 1- 9-1983/86	101,300
» » » » 1-10-1983/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	103,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	102,800
» » » » 1- 3-1983/87	102,650
» » » » 1- 4-1983/87	103,650
» » » » 1- 5-1983/87	103,45
» » » » 1- 6-1983/87	103,100
» » » » 1-11-1983/87	101,900
» » » » 1-12-1983/87	102,450
» » » » 1- 7-1983/88	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,300
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,800
» » » » 1-11-1983/88	103,100
» » » » 1- 1-1984/88	102,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,650
» » » » 1- 3-1984/88	101,225
» » » » 1- 4-1984/88	101,650
» » » » 1- 5-1984/88	101,750
» » » » 1- 6-1984/88	102,225
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 1-12-1983/90	103,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,400
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,500
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	101,075
» » » 17 % 1- 7-1985	101,725
» » » 17 % 1-10-1985	102,300
» » » 16 % 1- 1-1986	102,800
» » » 14 % 1- 4-1986	100,475
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,800
» » » » 1983/90 11,50 %	103,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1944,75
Marco germanico	614,50
Franco francese	200,675
Fiorino olandese	543,875
Franco belga	30,657
Lira sterlina	2234,125
Lira irlandese	1915,75
Corona danese	171,975
Dracma	15,155
E.C.U.	1367,60
Dollaro canadese	1470,55
Yen giapponese	7,693
Franco svizzero	739,60
Scellino austriaco	87,44
Corona norvegese	212,585
Corona svedese	215,18
FIM	294,345
Escudo portoghese	11,385
Peseta spagnola	11,135

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Jesi.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984, n. 14/6155, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Jesi e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.955.440.050 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 3.080.508.700 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. S.I.M.A. meccanica oleodinamica.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(19)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 27442 dell'8 gennaio 1985, praticabili dall'11 gennaio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	674
Gasolio agricoltura	»	474
Petrolio agricoltura	»	463
Gasolio pesca e piccola marina	»	435
Petrolio pesca e piccola marina	»	425
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	368,31
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	405,04

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	632	635	638	641	644
Petrolio (*)		672	675	678	681	684
Olio comb.le fluido	L./kg	512	515	518	521	524

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(127)

PROVINCIA DI TRENTO

Riconoscimento ai proprietari frontisti di quota parte di un terreno in comune catastale di Tonadico I

Con deliberazione 29 novembre 1984, n. 12243, la giunta provinciale ha disposto di riconoscere ai proprietari frontisti la quota di terreno, particella fondiaria n. 2184/2, comune catastale di Tonadico I, identificante l'ex alveo del torrente Cismon, ai sensi dell'art. 946 del codice civile.

(106)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 27 dicembre 1984, n. 1/13/2-2498, il decreto prefettizio 17 maggio 1934, n. 11419/4655-29/V, con il quale il cognome del sig. Noè Rodolfo Stefančič, nato a Trieste l'8 giugno 1899, venne ridotto nella forma italiana di « Stefani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Albina Tenze e alla figlia Maria Albina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 19 dicembre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Maria Albina Stefani in Scuka, nata a Trieste il 30 marzo 1928, residente a Duino Aurisina n. 140/a, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Stefančič ».

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(68)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981, con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riodinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione di Torino riservato ai giovani che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria civile, scienze biologiche, chimica, chimica industriale, fisica, matematica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) due per i laureati in ingegneria meccanica;

b) cinque per i laureati in ingegneria elettronica;

c) due per i laureati in ingegneria elettrotecnica;

d) due per i laureati in ingegneria nucleare;

e) due per i laureati in ingegneria civile;

f) due per i laureati in scienze biologiche;

g) due per i laureati in chimica o in chimica industriale;

h) due per i laureati in fisica;

i) due per i laureati in matematica.

I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *b)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *c)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *e)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *d)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *g)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *h)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *i)* e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1984, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 e sottoscritto dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il diploma di laurea di cui è in possesso;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

la lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella quale intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo di cui al successivo art. 12;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso:

un certificato in carta bollata, rilasciato dall'università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea richiesto, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea;

i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici ed ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso il comando dei servizi sanitari del comando regionale militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando regione militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione giudicatrice così composta:

a) dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

b) da sette ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui almeno quattro del Corpo tecnico dell'Esercito ed uno insegnante, titolare o aggiunto, di storia militare della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

c) da un docente universitario, membro, solo per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 11, per la prova scritta di cultura tecnico-professionale e per la prova orale. Detto docente potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono ripartiti i posti messi a concorso ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, che risultino partecipanti al concorso;

d) da un docente civile della lingua estera su cui verte l'esame orale facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al conocrso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
4 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la scuola di applicazione di Torino. Per il titolo di cui alla lettera *a*), verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dal voto di laurea ridotto in ventesimi; la lode sarà valutata tra i titoli di cui alla lettera *c*).

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità, comune per tutti i concorrenti (durata: otto ore);

b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto (durata: otto ore);

c) una prova orale sugli argomenti specificati per ciascun diploma di lauera nel programma allegato al presente decreto;

d) una prova orale facoltativa su una delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore 8,30 dei giorni 28 e 29 marzo 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 ed 8 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte d'esame, nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30 muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi, un calcolatore elettronico tascabile, non programmabile ed il manuale dell'ingegnere; potranno inoltre consultare i testi eventualmente messi a loro disposizione dalla commissione giudicatrice.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/30

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di trenta minuti.

La prova facoltativa di lingua estera, della durata minima di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione a prima vista di un brano, scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove di esame (scritte ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 14.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi eliminati dal concorso.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale e per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 11 e della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale. Al punteggio così ottenuto verrà aggiunto un punto di 0,20 per ogni voto a partire da 18/30, riportato nella prova facoltativa di lingua estera.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al diploma di laurea posseduto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione gnerale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1 e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1984
Registro n. 40 Difesa, foglio n. 88

ALLEGATO 1
(art. 12 del bando)

PROGRAMMI D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO TECNICO DELL'ESERCITO.

1. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Costruzione di macchine* (studio e progettazione dei seguenti organi di macchine con relativi inserimenti compatibili con la funzionalità del meccanismo):

ruote dentate;
catene;
funi;
flessibili;
palette delle turbine;
giunti;
ganci;
frizioni;
progettazione ed adattabilità dei vari tipi di freno;
calcolo dei seguenti elementi costruttivi delle macchine:
chiodatura e saldatura;
viti e bulloni;
cuscinetti;

molle, balestre, barre di torsione;
chiavette e linguette;
assi e alberi;
teoria della lubrificazione applicata alle macchine;
teoria del calcolo del raffreddamento negli scambiatori di calore.

2) *Macchine*:

principi fondamentali della termodinamica;
studio e progettazione di un impianto turbina a vapore;
studio e progettazione di un impianto turbina a gas;
studio e progettazione dei vari tipi di motori a combustione interna;
studio e progettazione di pompe e compressori.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta, sui programmi di macchine e di costruzione di macchine, nonché sui seguenti argomenti di meccanica applicata:

cinematica dei sistemi meccanici;
dinamica dei sistemi meccanici;
forze nei sistemi meccanici.

2. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Elettronica generale ed applicata*:

semiconduttori: proprietà fondamentali;
diodo a giunzione: principio di funzionamento e caratteristiche;
principali circuiti a diodo;
transistor: principio di funzionamento e caratteristiche;
circuito equivalente del transistor;
configurazioni base di amplificatori a transistor;
amplificatori multistadio;
teoria della reazione e applicazione agli amplificatori;
stabilità e oscillatori;
amplificatori operazionali;
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi lineari (amplificatori stabili, derivatori, integratori, filtri attivi);
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi non lineari (comparatori, generatori di forme d'onda, multivibratori);
amplificatori di potenza;
alimentatori.

2) *Comunicazioni elettriche*:

teoria dei segnali;
analisi di reti elettriche mediante le funzioni di trasferimento;
caratterizzazione e classificazione dei principali mezzi trasmissivi;
tecniche di modulazione e demodulazione;
rumore e distorsione;
teorema del campionamento;
modulazioni a impulsi;
principi di teoria dell'informazione;
capacità informativa di un canale;
elementi di teoria dei codici.

3) *Sistemi di elaborazione*:

principi generali sul trattamento automatico delle informazioni;
l'elaboratore elettronico: architettura di base e unità costituenti;
gestione dell'elaboratore: multiprogrammazione e timesharing;
teleelaborazione;
protocolli di colloquio;
terminali;
linguaggio macchina;
assembler;
compilatori;
interpreti;
linguaggi ad alto livello orientati ai problemi tecnici;
fondamenti delle reti logiche: famiglie logiche, reti combinatorie, reti sequenziali, macchine a stati finiti.

4) *Propagazione di onde elettromagnetiche*:

propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo illimitato;
onde piane;
vettore di Poynting;
influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
raggio virtuale terrestre;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace, diagrammi di irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne per microonde;
cenni sui ponti radio: costituzione di un collegamento.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di elettronica generale ed applicata, comunicazioni elettriche, sistemi di elaborazione, propagazione di onde elettromagnetiche.

3. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Macchine elettriche*:

classificazione delle macchine elettriche;
potenza perduta, rendimento;
sovraelevazione di temperatura, raffreddamento, potenza nominale;
trasformatori: costituzione, funzionamento circuito equivalente, raffreddamento, trasformatori trifase, parallelo di trasformatori, autotrasformatori;
macchine sincrone: costituzione, generatore monofase e trifase, funzionamento a vuoto, a carico ed in parallelo, motore sincrono;
macchine asincrone: costituzione, motore trifase, funzionamento, circuito equivalente, caratteristica meccanica, diagramma circolare, avviamento, motori a doppia gabbia, motore monofase;
macchine a corrente continua, costituzione, commutazione, modi di eccitazione, caratteristiche dei generatori a vuoto ed a carico, motori, caratteristiche meccaniche;
impiego dei motori elettrici; regolazione della velocità, schemi di inserzione;
raddrizzatori; diodi semplici e controllati, schemi monofase e trifase, invertitori;
criteri costruttivi delle macchine elettriche; problemi elettromagnetici, meccanici e termici.

2) *Impianti elettrici*:

la distribuzione dell'energia elettrica nell'interno di stabilimenti industriali e grandi edifici civili; alimentazione di continuità e di emergenza; progetto e verifica elettrica dei distributori; funzionamento in condizioni anomale dell'impianto elettrico utilizzatore; protezioni; impianti di terra; rifasamento delle utenze;
applicazioni termiche dell'energia elettrica;
principi e metodi di riscaldamento elettrico; forni elettrici;
controllo e regolazione delle temperature;
trazione ferroviaria: sistemi di trazione elettrica; caratteristiche e controllo dei motori di trazione; propulsione turboelettrica; propulsione diesel-elettrica a corrente continua ed a corrente alternata;

il metodo di calcolo con i valori relativi;
costanti primarie delle linee polifasi; calcolo delle induttanze e capacità; circuiti equivalenti di sequenza;
calcolo elettrico delle linee omogenee nelle condizioni notevoli di regime permanente;
interruttori: descrizione; cenni sulla specificazione e prova;
sezionatori, sezionatori sotto carico, contattori, fusibili;
il calcolo delle correnti di corto circuito, transitorie e permanenti; elementi sulla matrice di corto circuito;
regolazione della tensione degli impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione;
stato del neutro degli impianti di bassa, media e di alta tensione; protezione contro i guasti monofasi a terra;
stabilità di trasmissione: statica, transitoria e dinamica; i mezzi per migliorare la stabilità;
relais di protezione; protezione delle reti magliate di alta tensione; protezione delle reti di distribuzione; protezione dei generatori e trasformatori;
spinterometri e scaricatori di sovratensione;
i pericoli da elettricità per l'uomo e la protezione;
gli impianti di terra;
impianti di distribuzione pubblici di tipo radiale e magliato; elementi di calcolo elettrico; descrizione dei principali componenti;
calcolo dei flussi di potenza nelle reti trifasi in regime permanente; il metodo Newton-Raphson.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine elettriche e impianti elettrici.

4. Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria nucleare

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Sicurezza e dosimetria*:

effetti delle radiazioni sull'uomo: danni somatici e genetici;
dose di esposizione, dose assorbita e relativa unità di misura; efficacia biologica relativa; dose equivalente;
normativa di radioprotezione; concetto di rischio indebito, dosi massime ammissibili, carico corporeo e concentrazione massima ammissibile dei vari radioisotopi in aria ed acqua;
impiego delle sostanze radioattive: classificazione dei radioisotopi, dei laboratori, delle zone e dei depositi; strumentazione di monitoraggio e di dosimetria delle aree e del personale;
protezione contro la contaminazione nell'impiego di sostanze radioattive; equipaggiamenti protettivi;
impostazione generale del problema della schermatura delle radiazioni elettromagnetiche: riduzione del problema a sorgenti gamma monoenergetiche e con geometria elementare. Fattore di forma;
aspetti del problema della schermatura dei neutroni: materiali migliori; schermi termici e biologici. Lunghezza di rilassamento. Definizione, significato fisico ed uso della sezione d'urto di rimozione;
sorgenti gamma e neutroniche nelle varie zone di un reattore, a potenza e spento. Impostazione generale del progetto della schermatura di un reattore;
aspetti di radioprotezione negli impianti nucleari, con particolare riferimento a:
suddivisione e disposizione delle aree; logica dei percorsi e degli accessi;
problemi di accessibilità agli impianti per interventi ordinari e straordinari;
ventilazione degli ambienti; trattamento degli affluenti gassosi per filtrazione; monitoraggio degli scarichi gassosi;
sistemi di trattamento, deposito e scarico dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi;
organizzazione e programmi di fisica sanitaria negli impianti nucleari;
la metodologia di sicurezza adottata negli U.S.A.;
l'affidabilità e sua applicazione nell'analisi di sicurezza; la metodologia di sicurezza proposta da Farmer. La metodologia canadese e quella proposta in Italia. L'albero dei guasti;
rapporto di sicurezza di un impianto e disposizioni legali relative;
la scelta del sito: principali caratteristiche relative alla sicurezza nucleare ed alla protezione delle radiazioni;
rilascio, trasporto e abbattimento dei prodotti di fissione. Salvaguardie naturali: deposizione e dispersione atmosferica dei prodotti di fissione. Salvaguardie ingegneristiche: sistemi filtranti, di spruzzamento, di contenimento;
la sicurezza e la radioprotezione nel trasporto di sostanze radioattive;
problemi di sicurezza e radioprotezione nell'immagazzinamento, nel trasporto, lavorazione e ritrattamento delle materie fissili.

2) *Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari*:

materiali impiegati per la moderazione e la riflessione del nocciolo; acqua leggera, acqua pesante, grafite;
materiali impiegati per il controllo dei reattori: boro, afnio, cadmio, lentanidi, composti e leghe dei metalli suddetti;
cenni sui materiali refrigeranti;
materiali impiegati nella costruzione degli schermi: calcestruzzi normali e speciali, piombo e sue leghe, materie plastiche, altri materiali particolari;
materiali per la costruzione di elementi strutturali;
generalità sui combustibili nucleari. Generalità sugli elementi di combustibile. Combustibili nucleari ceramici ed in forma dispersa. Fabbricazione dei diversi tipi di elementi di combustibile. Controllo degli elementi di combustibile.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di sicurezza e dosimetria e di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

5. Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto scelto tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Scienze delle costruzioni*:

cinematica e statica dei sistemi articolati di corpi rigidi;
fondamenti di meccanica del continuo;
caratteristiche meccaniche dei materiali;
legami costitutivi;
elasticità;
metodo delle forze e metodo degli spostamenti;
fondamenti della teoria elastica lineare;
teoria della trave;
strutture elastiche lineari;
aspetto energetico del problema elastico;
teoremi variazionali;
cenni sul comportamento non lineare delle strutture;
instabilità, carico di punta;
plasticità e viscosità: cenni.

2) *Topografia*:

sistemi di riferimento;
geoide, ellissoide, piano topografico;
strumenti geodetico-topografici;
operazioni topografiche fondamentali: triangolazioni, trilaterazioni, poligonazionali, livellazioni;
raccolta ed elaborazione dei dati;
elementi di cartografia;
applicazioni della topografia a problemi di ingegneria civile;
elementi di fotogrammetria aerea e terrestre.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di scienza delle costruzioni e di topografia.

6. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Biologia generale*:

proprietà dei viventi;
costituzione chimica e fisica della materia vivente;
la classificazione dei viventi;
la cellula: origine, struttura, sviluppo;
le attività cellulari;
il nucleo cellulare: forma, dimensioni, numero, funzioni;
la duplicazione del materiale nucleare;
le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, porfirine, acidi nucleici;
i tessuti animali: classificazione ed origine dei tessuti, tessuto epiteliale, tessuto connettivo, sangue e linfa, tessuto muscolare, tessuto nervoso;
lo sviluppo degli organismi;
la riproduzione dei viventi;
lo sviluppo embrionale dei vertebrati;
l'ereditarietà;
le basi fisiche dell'ereditarietà; le mappe cromosomiche; la genetica molecolare; la sintesi delle proteine;
la genetica di popolazione; i processi evolutivi; la speciazione;
gli organismi e l'ambiente;
rapporti tra gli organismi e l'ambiente: simbiosi, coinquilinismo, parassitismo, cicli evolutivi dei parassiti.

2) *Microbiologia*:

posizione sistematica;
suddivisione: protozoi, funghi, batteri, rickettsie e virus;
citologia dei batteri;
genetica microbica;
metabolismo microbico;
coltivazione dei microorganismi;
crescita e morte dei microorganismi;
rapporti tra ospite e parassita;
principi di immunologia;
cenni di tecnica batteriologica;
sterilizzazione e disinfezione;
chemioterapici ed antibiotici;
corinebatteri;
pneumococchi;
streptococchi;
stafilococchi;
neisserie;
enterobatteri;
gruppo emophilus - bordetella;
yersinie, francisella e pasteurella;
brucelle;
batteri sporigeni aerobi;
batteri sporigeni anaerobi;
micobatteri - actinomiceti;
spirochete;
virus - rickettsie - miceti patogeni - protozoi (cenni).

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di biologia generale e di microbiologia.

7. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN CHIMICA O IN CHIMICA INDUSTRIALE

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Chimica fisica ed inorganica*:

l'atomo;
meccanica degli atomi e delle molecole;
legami chimici;
prima legge della termodinamica;
termodinamica;
entropia, seconda e terza legge della termodinamica;
lo stato gassoso;
gli stati condensati della materia;
passaggi di stato e diagrammi di stato;
le soluzioni;
dissociazione gassosa;
teoria cinetica-molecolare dei gas;
equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
soluzioni elettrolitiche;
energia libera ed equilibri chimici;
acidi e basi;
equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;
potenziali elettrochimici e pile;
elettrolisi;
corrosione;
reazioni chimiche;
il sistema periodico;
cenni di chimica nucleare e radiochimica.

2) *Chimica organica*:

considerazioni generali sui composti del carbonio;
gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;
alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
alcheni: struttura e preparazioni;
reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legale del carbonio;
alchini;
sistemi insaturi coniugati;
spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto;
composti aromatici: il fenomeno dell'aromaticità; reazione dei composti aromatici con gli elettrofili;
metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici; risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;
composti organici alogenati e composti organometallici;
alcool, fenoli ed eteri;
reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
aldeidi e chetoni;
acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;
sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
ammine;
composti eterociclici;
lipidi;
carboidrati;
amminoacidi e proteine;
acidi nucleici e sintesi proteica.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi della prova scritta, in particolare quelli trattati nella prova scritta, nonché sulla teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:

materiali metallici (leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, acciai);
materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti, fibre artificiali e sintetiche);
carburanti e combustibili;
lubrificanti minerali e sintetici;
esplosivi e propellenti (cenni).

8. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN FISICA

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi

predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Matematica*:

algebra lineare, spazi vettoriali, risoluzione di sistemi di equazioni lineari;
successioni e serie numeriche, criteri di convergenza;
calcolo differenziale ed applicazioni;
calcolo integrale ed applicazioni;
sviluppi in serie di funzioni;
equazioni differenziali lineari;
funzioni a più variabili: derivate parziali, punti di massimo, di minimo, di sella;
campi scalari e vettoriali;
funzioni olomorfe: integrali col metodo dei residui;
trasformata di Fourier.

2) *Fisica*:

principi della dinamica;
leggi di conservazione: impulso, momento, energia;
trasformazioni di sistemi di riferimento;
momento d'inerzia e dinamica del corpo rigido;
statica e dinamica dei fluidi;
calore e temperatura;
teoria cinetica dei gas;
equazioni di stato dei gas;
1° e 2° principio della termodinamica;
rappresentazione di trasformazioni su diagramma P-V e del lavoro compiuto in un ciclo termodinamico;
entropia;
forze, campi, potenziali elettrostatici;
campo magnetico;
forza di Lorentz e traiettoria di particelle cariche in campi statici uniformi;
dipolo elettrico, polarizzazione e dielettrici;
equazioni di Maxwell;
onde elettromagnetiche nel vuoto;
radiazione di corpo nero;
nozioni di fisica nucleare.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di matematica e fisica.

9. Concorrenti in possesso del diploma di laurea in matematica

a) *Prova scritta*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Analisi matematica*:

calcolo integrale ed applicazioni;
calcolo differenziale ed applicazioni;
relazione tra integrazione e derivazione;
successioni e serie numeriche;
criteri di convergenza;
equazioni differenziali lineari;
calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali;
differenziali e condizioni di differenziabilità;
punti di massimo, di minimo e di sella;
teorema di Green nel piano, integrali superficiali;
teorema di Stokes e teorema di Gause.

2) *Calcolo numerico e tecniche di programmazione*:

proprietà delle matrici, autovalori e autovettori;
interpolazione: formule di Lagrange, Newton, Stirling e Dessel;
generalità sui metodi iterativi;
metodi numerici per la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari algebriche;
inversione delle matrici;
metodi numerici per la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie ed equazioni integrali (metodi di Adams, Moulton, Milne, Runge-Rutta);
programmazione Fortran:
costanti;
variabili;
espressioni aritmetiche;
proposizioni di assegnazione;
espressioni logiche;
proposizioni di controllo;
ingresso ed uscita dati;
sottoprogrammi;
schede di controllo;
programmazione Assembler: cenni.

b) *Prova orale*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di analisi matematica e di calcolo numerico e tecniche di programmazione.

Il Ministro della difesa
Spadolini

Allegato 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda di ammissione
al concorso (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .
appartenente al (distretto militare o reparto) . . . . . .
residente a (1) . . . (provincia di . . .) via . . .
n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato a giovani laureati, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1985.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di trovarsi nella seguente posizione militare . . . (4);
di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . il . .;
di essere . . . . (5);
di voler sostenere il colloquio facoltativo in lingua . .

Allega i seguenti documenti (6):
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.
(5) Indicare l'eventuale titolo che dia luogo all'applicazione di uno dei benefici di cui all'art. 13 del bando.
(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(7170)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile della divisione di psichiatria;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare al servizio di istologia ed anatomia patologica);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di oculistica);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di otorinolaringoiatria);

tre posti di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

due posti di psicologo collaboratore;

due posti di assistente tecnico (da assegnare al servizio di igiene pubblica ed ambientale);

un posto di assistente tecnico (da assegnare al servizio di igiene pubblica ed ambientale - Unità operativa per la tutela della salute nei luoghi di lavoro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(96)

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina, da assegnare alla divisione di pediatria, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina, da assegnare alla divisione di pediatria (il numero dei posti è elevato a due), presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(97)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - divisione di chirurgia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - divisione di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

(81)

R E G I O N I

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 36.

Aumento, per l'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale », è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di lire 200 milioni.

L'onere derivante dell'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di funzioni normali - spese di investimento ») - allegato n. 8 - settore 2° - Sviluppo economico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 37.

Ulteriore modificazione ed integrazione delle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 57 e 10 giugno 1983, n. 41, concernenti: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. per esigenze di cassa.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare massimo della garanzia fideiussoria che la giunta regionale è autorizzata a concedere nell'interesse della

Maxel Valle d'Aosta S.p.a., di Gignod, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 57, è elevato fino alla concorrenza massima di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il termine di scadenza della garanzia fideiussoria di cui all'articolo precedente, già fissato al 1° luglio 1985 dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 41, è ulteriormente prorogata di altri due anni, per cui la predetta garanzia fideiussoria avrà scadenza il 1° luglio 1987.

Art. 3.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, l'ulteriore onere a carico del bilancio della Regione, previsto per gli anni 1984 e 1985 in annue L. 15.000.000 e per gli anni 1986 e 1987 in annue L. 20.000.000, graverà sul cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984 mediante riduzione di L. 15.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità;

conseguentemente sull'autorizzazione di spesa relativa alla revisione dei servizi dell'amministrazione regionale prevista nell'allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente esercizio rimane disponibile la minor somma di L. 195.000.000;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 35.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 « Altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

L'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 viene così modificato:

legge regionale 11 agosto 1981, n. 57;
legge regionale 10 giugno 1983, n. 41;
legge regionale 9 luglio 1984, n. 37.

« Garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.a. per esigenze di cassa ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 luglio 1984

ROLLANDIN

(6916)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico:**
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227